

SENTENZA n.10 del 2024

Temi analizzati: ordinamento penitenziario, diritti del detenuto e diritto all'affettività.

Arianna Santinelli, Antonella Mangione e Letizia Morganti

Cos'è il “diritto all'affettività”?

Secondo la Corte Costituzionale
è il **diritto a mantenere una
relazione ordinaria** con il
proprio partner.


La sessualità è uno degli
essenziali modi di espressione
della persona umana;

tuttavia, non può ridursi il tema
dell'affettività del detenuto a
quello della sessualità,

in quanto esso più ampiamente
coinvolge **aspetti della
personalità e modalità di
relazione** che attengono ai
connotati indefettibili
dell'essere umano.

Quadro generale

Deriva da un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale,
con il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo **l'art. 18 ord. penit.**



nella parte in cui **non prevede** che la persona detenuta, la quale non ha un comportamento pericoloso, possa svolgere i colloqui con

- il coniuge,
- la parte dell'unione civile o
- la persona con lei stabilmente convivente,

senza il controllo a vista del personale di custodia.

ATTO DI GIUDIZIO



Legge 26/07/1975 n.354 art. 18

*“... I colloqui si svolgono in **appositi locali** sotto il **controllo a vista e non auditivo** del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. ...”*

PARAMETRI

COSTITUZIONALI

- Art. 3 Cost;
- Art. 27, c.3, Cost;
- Art. 117, c.1, Cost.

CEDU

Art. 8

PROTAGONISTI



E.R.



MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
di Spoleto



Emette
l'ordinanza di
remissione con la
quale solleva la
questione di
legittimità
costituzionale
dell'art. 18 ord.
pen.

Detenuto per
tentato omicidio,
furto aggravato, evasione
e altro;

non dispone ancora di un
programma di trattamento
ed è stato soggetto a
sanzioni disciplinari
=> **non potrà godere di
permessi premio.**

Si vuole opporre al divieto
dell'amministrazione
circa lo svolgimento di
colloqui intimi e riservati
con la compagna e la figlia
in tenera età.

La Casa circondariale di Terni non ha spazi
riservati per i colloqui con il partner

Per il remittente il controllo a vista sui colloqui con il partner è:

una **violazione del diritto alla libera espressione** (art.2 Cost)

inidonea a perseguire la finalità rieducativa (art. 27, c.3, Cost)

un **vulnus** alla
- **stabilità** della famiglia (artt. 29,30,31 Cost.);
- **salute psicofisica** del detenuto (art. 32 Cost)

NB: aveva ricordato la **sentenza 301/2012**

Un problema **non risolvibile con i permessi premio**

Una **violazione dell'art. 13 Cost, c.1 e 4.**


Una **violazione degli artt. 3 e 8 CEDU**

ATTORI SECONDARI



Chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili:

- «per aver ad oggetto una disposizione legislativa vertente in materia **riservata alla discrezionalità del legislatore**»;
- perché sussistono ancora i motivi della **sent. 301/2012.**



Il diritto alla sessualità del detenuto viene **sacrificato in modo indistinto**, senza alcun margine di apprezzamento concreto da parte del magistrato di sorveglianza.

Ribadisce che questo diritto **non** può essere affidato alla logica premiale dei **permessi**.

Non è stato considerato il monito generale della sent. 301/2012

Precedente giurisprudenziale: SENTENZA n.301/2012

Il magistrato di sorveglianza di **Firenze** solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 ord. pen., ma la Corte costituzionale la dichiara INAMMISSIBILE.



MOTIVI

- 1) **Incompleta descrizione** della fattispecie concreta;
- 2) L'eliminazione del controllo visivo non basterebbe.

=> **È necessario l'intervento del Legislatore.**

Ha comunque definito il diritto all'affettività come un **“problema che merita ogni attenzione”**.

Considerato in diritto

Sentenza n. 10 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti

decisione del 6 dicembre 2023, deposito del 26 gennaio 2024

comunicato stampa del 26 gennaio 2024

parole chiave:

**DETENZIONE – CONTROLLO A VISTA – DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ –
SENTENZA ADDITIVA**

Conseguenze → violazione di plurime disposizioni costituzionali:

- ❑ **Art 2 Cost.** --> diritto alla **libera espressione dell'affettività anche nella componente sessuale.**
- ❑ **Art 3 Cost.** tanto nella sua **declinazione del principio di ragionevolezza**, quanto rispetto a quella della **parità di trattamento** prendendo come tertium comparationis la disciplina degli istituti penitenziari minorili.
- ❑ **Art 13 Cost.** l'astinenza dai rapporti sessuali darebbe luogo ad una compressione eccessiva della libertà del singolo, in assenza di ragioni giustificatrici.
- ❑ **Art. 27, comma 3, Cost.** → una pena con tali caratteristiche sarebbe contraria al senso di umanità e incapace di assolvere alla funzione rieducativa.
- ❑ **Art 29,30 e 31 Cost.** → La normativa sarebbe poi in contrasto con la necessità di salvaguardare i legami familiari
- ❑ **Art 32 Cost.** essendo compromessa la salute psicofisica del detenuto.
- ❑ Infine, l'art. 18 dell'ord. pen. nella sua assolutezza darebbe luogo ad un **trattamento inumano e degradante**, in contrasto con gli **artt. 3 e 8 CEDU.**

Permessi premio

La Corte costituzionale



il giudice a quo:

Anche laddove in concreto il detenuto del giudizio principale potesse accedere ai permessi premio --> l'applicazione di tale misura «non elimina (...) il problema dell'affettività del detenuto, ma consente solo di **alleggerirlo**, trasferendolo “fuori le mura” la realizzazione delle esigenze affettive per chi abbia accesso al beneficio premiale».

Nel merito il giudice delle leggi dichiara fondata la questione

Argomentazione: necessità di individuare un “**limite concreto**” entro il quale la detenzione può giustificare una compressione del diritto all'affettività.



Limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela **costituzionalmente ingiustificabile**, risolvendosi in una lesione della dignità della persona.

Ratio: Tutela delle relazioni, anche quelle affettive, nelle formazioni sociali in cui la persona si esprime.

3.2.– L'art. 18, terzo comma, ordin. penit. dispone che «[i] colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia».

LIMITAZIONE OGGETTIVA DEL CONTROLLO

Ratio --> salvaguardare la riservatezza della comunicazione tra il detenuto e il familiare.

Osservazione del colloquio = importante **presidio di regolarità**, volto a evitare la strumentalizzazione del colloquio a fini impropri così da permettere, se del caso, l'immediata sospensione.

Il controllo visivo è prescritto **senza eccezioni** e proprio questa **assolutezza** espone la disposizione censurata "a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità".

PUNTO 4 e 5

Due sono i **principi direttivi** dell'ordinamento penitenziario che la corte evidenzia:

«[i]l trattamento penitenziario deve essere **conforme a umanità** e deve assicurare il **rispetto della dignità della persona**»


il principio del “**minimo mezzo**”:
«**non** possono essere adottate **restrizioni non giustificabili** con l'esigenza di **mantenimento dell'ordine e della disciplina** e, nei confronti degli imputati, **non indispensabili a fini giudiziari**».

in virtù di ciò la prescrizione a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate stabilmente da una relazione affettiva, è una **compressione sproporzionata** e un **sacrificio irragionevole della dignità personale** (se non ricorrano ragioni di sicurezza e mantenimento ordine e disciplina) → **violazione art. 3 Cost**

PUNTO 4 e 5

VIOLAZIONE ART. 27 comma 3 Cost.

Le restrizioni all'espressione dell'affettività hanno delle conseguenze anche sulle **persone legate al detenuto** da stabile relazione affettiva, poiché non possono coltivare il rapporto.



Impossibilità di esprimere la normale affettività con il partner comporta un **vulnus** alla persona **nell'ambito familiare** e un **pregiudizio** per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità.

comporta un **indebolimento** delle relazioni affettive, fino a giungere alla **dissoluzione** delle stesse (già frustrate dalla protratta impossibilità di coltivarle).
desertificazione affettiva= non agevola
risocializzazione= violazione art 27 comma 3

PUNTO 4 e 5

VIOLAZIONE ART. 117 comma 1 Cost e ART. 8 CEDU

Larga maggioranza degli ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità (Codice penitenziario francese: *parlatori familiari e unità di vita familiare*, mentre l'ordinamento spagnolo: *comunicaciones intimas.*)



La Corte EDU riconosce che gli **Stati non sono obbligati a riconoscere le *conjugal visits***: il singolo stato può rifiutare l'accesso alle visite coniugali, ma solo se ciò è giustificato da **obiettivi di prevenzione del disordine e del crimine** (paragrafo 2 dell'art. 8 CEDU).

Contrasto sotto il profilo del **difetto di proporzionalità** tra tale divieto e le sue finalità: il **diritto al rispetto della vita privata e familiare** viene compreso **senza** che ci sia la **necessità** della misura restrittiva per **esigenze di difesa dell'ordine e prevenzione dei reati**.

PUNTO 6: cambiamenti da attuare

DURATA DEI COLLOQUI



deve essere tale da consentire la **piena espressione dell'affettività**

FREQUENZA DELLE VISITE



da svolgersi in modo **non sporadico**, per consentire la **conservazione delle relazioni affettive stabili**

PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI



unità abitative attrezzate all'interno degli istituti, organizzata in modo tale da consentire la preparazione e consumazione dei pasti. Necessari per riprodurre un **ambiente domestico**

PRIVACY



Necessaria la **riservatezza** del locale. La visita deve essere sottratta all'osservazione interna del personale di custodia e degli altri detenuti

PUNTO 7: Autorizzazione e limitazione

```
graph TD; A[PUNTO 7: Autorizzazione e limitazione] --> B[AUTORIZZAZIONE]; A --> C[LIMITAZIONI];
```

AUTORIZZAZIONE

Il direttore prima di autorizzare il colloquio deve verificare:

- la presenza di **divieti dell'autorità giudiziaria**
- la sussistenza dello **stabile legame affettivo**

LIMITAZIONI

il Magistrato di Spoleto aveva indicato nel petitum come limitazione ai colloqui intimi, le **ragioni di sicurezza**.

Per la Corte non è sufficiente poiché occorre garantire anche **“l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina” (art. 1 comma 5 ord.pen.)**.

Quindi per la rimozione occorre:

- **pericolosità del detenuto**
- **irregolarità di condotta**
- **precedenti giudiziari**

PUNTO 8: Eccezioni




- **Regimi detentivi speciali**, in particolare quelli dell'art.41-bis ord. peniten.;
- **Detenuti sottoposti a sorveglianza particolare**

PUNTO 9



Il legislatore **può** disciplinare la materia stabilendo **termini e condizioni diversi** da quelli sopra enunciati



INNOVAZIONI:


Creazione all'interno degli istituti penitenziari **di appositi spazi** riservati ai colloqui intimi tra il detenuto e la persona a cui è sentimentalmente legato.

DECISIONE

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.



è una **sentenza additiva di principio**